

**Organizzazione
Volontari Antincendio Boschivo
Protezione Civile "Kolibri"
Bogliasco**



STATUTO

Organizzazione iscritta al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato: con numero decreto 750 del 31/03/2006 - Iscritta all'elenco Regionale di Protezione Civile con: numero decreto 3640 del 27/08/2013 codice iscrizione RGE0010 - Iscrizione D.P.C.: numero DPC/VRE/004 del 03/10/2005

INDICE

TITOLO I - FONDAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1	Fondazione	pag. 2
Art. 2	Sede e durata	pag. 2

TITOLO II - PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3	Principi fondamentali dell'Organizzazione	pag. 2
Art. 4	Finalità dell'Organizzazione	pag. 3
Art. 5	Sezioni decentrate	pag. 3
Art. 6	Attività dell'Organizzazione	pag. 3
Art. 7	Attività diverse	pag. 4

TITOLO III - I VOLONTARI

Art. 8	I Volontari	pag. 4
Art. 9	Diritti dei Volontari	pag. 4
Art. 10	Doveri dei Volontari	pag. 4
Art. 11	Gratuità	pag. 5
Art. 12	Incompatibilità	pag. 5
Art. 13	Casi di decadenza	pag. 5
Art. 14	Provvedimenti disciplinari	pag. 5
Art. 15	Ricorsi a provvedimenti	Pag. 6

TITOLO IV - ORGANI STATUTARI

Art. 16	Organi dell'Organizzazione	pag. 6
Art. 17	L'Assemblea Generale	pag. 7
Art. 18	Il Consiglio Direttivo	pag. 7
Art. 19	Il Presidente	pag. 8
Art. 20	Il Vicepresidente	pag. 8
Art. 21	Il Segretario	pag. 8
Art. 22	Il Cassiere	pag. 8
Art. 23	Il Revisore dei conti	pag. 9
Art. 24	Gratuità delle cariche statutarie	pag. 9
Art. 25	Convocazione degli organi statutarie	pag. 9
Art. 26	Validità delle deliberazioni degli organi statutarie	pag. 10
Art. 27	Decadenza dagli organi dell'Organizzazione	pag. 10
Art. 28	Revoca degli amministratori o del Revisore dei conti	pag. 10
Art. 29	Rinnovo degli organi statutarie	pag. 10

TITOLO V - GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 30	Patrimonio dell'Organizzazione	pag. 11
Art. 31	Fonti di finanziamento	pag. 11
Art. 32	Esercizio finanziario e bilancio	pag. 11

TITOLO VI - SEZIONI DECENTRATE

Art. 33	Costituzione e funzionamento	pag. 12
---------	------------------------------	---------

TITOLO VII - SIMBOLO DELL'ORGANIZZAZIONE ED ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI

Art. 34	Simbolo dell'Organizzazione	pag. 12
Art. 35	AdeSIONI ad organizzazioni ed accordi	pag. 12

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36	Scioglimento dell'Organizzazione	pag. 12
Art. 37	Norme finali	pag. 12

TITOLO I**FONDAZIONE, SEDE E DURATA****Art. 1
(Fondazione)**

1. Il presente Statuto disciplina l'Organizzazione di volontariato denominata "Volontari Antincendio Boschivo Squadra Kolibri Bogliasco" (VAB Bogliasco Kolibri), di seguito nominata Organizzazione, fondata il 12 ottobre 1988 in Bogliasco (Ge).
2. L'Organizzazione si configura quale Organizzazione di Volontariato (O.D.V.), ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Volontariale.
3. L'Organizzazione adotta la qualifica e l'acronimo O.D.V. nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza, in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Organizzazione (O.D.V.) è apartitica e aconfessionale ed opera con autonomia statutaria e gestionale.

**Art. 2
(Sede e durata)**

1. L'Organizzazione (O.D.V.), ha sede legale nel Comune di Bogliasco ed è costituita a tempo indeterminato. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

TITOLO II**PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'****Art. 3
(Principi fondamentali dell'Organizzazione)**

1. L'Organizzazione attraverso la partecipazione dei cittadini, intende contribuire allo sviluppo della collettività per l'affermazione dei valori della solidarietà e del progresso Volontariale; pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. L'Organizzazione ripudia ogni discriminazione e riconosce pari dignità a uomini e donne, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche e di condizioni personali e Volontariali.
3. L'Organizzazione si oppone contro ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, forzata omologazione culturale, genocidio, e contro ogni forma di violenza che possa ledere il diritto degli individui e dei popoli; si adopera per la preservazione della pace, al diritto alla vita, alla salute ed alla tutela dell'ambiente.

4. L'Organizzazione riconosce l'elevato valore Volontariale del Volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statuari.

Art. 4 (Finalità dell'Organizzazione)

1. Le finalità principali dell'Organizzazione sono:
 - a) lo svolgimento di attività di Protezione Civile ed in particolare l'effettuazione di interventi di soccorso in occasione di pubbliche calamità o disastri, nonché in casi di privato infortunio;
 - b) lo svolgimento di attività di antincendio boschivo;
 - c) la promozione e la salvaguardia del territorio locale;
 - d) la collaborazione con Enti ed Istituzioni per lo svolgimento di servizi rivolti alla collettività anche in occasione di eventi e manifestazioni civili, religiose, ludico o sportive.
2. L'Organizzazione si propone altresì di valorizzare il patrimonio forestale, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, la difesa del territorio e la salute delle popolazioni.

Art. 5 (Sezioni decentrate)

1. L'Organizzazione per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 4 può altresì costituire con deliberazione del Consiglio Direttivo, ove lo ritenga necessario, Sezioni decentrate territorialmente.

Art. 6 (Attività dell'Organizzazione)

1. L'Organizzazione, al fine di raggiungere le finalità statuarie, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettere e), f), i), n), o), r), u), v), w), x), y) e z) del D.lgs. n. 117/2017, si propone di svolgere le seguenti attività:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse Volontariale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - d) cooperazione allo sviluppo;
 - e) attività di antincendio boschivo;
 - f) attività di cartografia del territorio, orientamento e ricerca persone;
 - g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
 - h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, Volontari e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
 - j) istituire corsi, esercitazioni per evidenziare la preparazione tecnica dei volontari, creare momenti di incontro e prevenzione antincendio sul territorio;
 - k) protezione civile;
 - l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'Organizzazione nello svolgimento dell'attività si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri Volontari.

Art. 7 (Attività diverse)

1. L'Organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

TITOLO III

I Volontari

Art. 8 (I Volontari)

Possono aderire all'Organizzazione tutti coloro che ne condividono i principi e le finalità ed in particolare: uomini e donne, anche non comunitari residenti, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e Volontari, purché godano dei diritti civili e politici e siano in possesso dei requisiti di moralità e di buona condotta. Devono avere età non inferiore a 16 anni per l'attività di antincendio boschivo e di 18 anni per l'attività di protezione civile. I minorenni devono esibire una dichiarazione di consenso allo svolgimento dell'attività, sottoscritta da chi esercita la patria potestà.

1. I Volontari dell'Organizzazione sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) Volontari Fondatori, sono coloro che hanno fondato l'Organizzazione;
 - b) Volontari, sono coloro che prestano la propria opera.
2. La domanda di adesione all'Organizzazione è accolta o respinta con deliberazione del Consiglio Direttivo; in caso di diniego verrà comunicato il motivo ed il candidato avrà 15 giorni di tempo per presentare ricorso all'Assemblea avverso lo stesso (come indicato dall'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.); non è ammessa l'adesione temporanea all'Organizzazione ed il numero degli aderenti è illimitato.
3. Non è consentito ai Volontari stipulare con l'Organizzazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo; l'attività svolta dagli Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.

Art. 9 (Diritti dei Volontari)

1. I diritti dei Volontari sono:
 - a) partecipare all'attività dell'Organizzazione nei modi previsti dal presente Statuto;
 - b) eleggere ed essere eletti alle cariche statutarie, salvo i limiti previsti per i minori;
 - c) chiedere la convocazione, in sessione straordinaria, dell'Assemblea Generale dei Volontari, nei termini previsti dallo Statuto;
 - d) formulare proposte agli organi statutari, nell'ambito dei principi e delle finalità dell'Organizzazione;

- e) ricorrere, entro i termini di legge, contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale dei Volontari.
2. E' altresì garantito a chiunque il diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di assicurare la trasparenza dell'amministrazione e favorirne lo svolgimento imparziale.

Art. 10
(Doveri dei Volontari)

1. I doveri dei Volontari sono:
- a) rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento da esso derivato e dei deliberati degli organi statutari;
 - b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Organizzazione;

Art. 11
(Gratuità)

1. I Volontari che prestano l'attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà, possono chiedere il rimborso soltanto delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, ai sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 12
(Incompatibilità)

1. Non possono essere Volontari tutti coloro i quali svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Organizzazione o coloro che intrattengono con l'Organizzazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 13
(Casi di decadenza)

1. Perdono la qualità di Volontario:
- a) per decadenza, coloro i quali non siano più in possesso dei requisiti di ammissione o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 12;
 - b) per esclusione, deliberata dal Consiglio di Direttivo, nei confronti del Volontario il quale, non osservando le norme del presente Statuto o dei Regolamenti o dei deliberati degli organi statutari, commette gravi azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento ed alla civile convivenza;
 - c) per radiazione, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, deliberata dall'Assemblea Generale dei Volontari convocata in sessione straordinaria, nei confronti del Volontario aderente il quale, commettendo gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto o del Regolamento o dei deliberati degli organi statutari, rende incompatibile il mantenimento del proprio rapporto con l'Organizzazione;
 - d) per dimissioni, che dovranno comunque essere accolte con deliberazione del Consiglio Direttivo.
2. La qualità di Volontario si perde inoltre per decesso.
3. Il Volontario sottoposto a provvedimento di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) deve essere preventivamente convocato ed informato dell'avvio del procedimento.
4. Il Volontario dichiarato decaduto, secondo i criteri previsti al comma 1, lettere a), b), c) e d), può proporre ricorso all'Assemblea Generale; in caso di accoglimento il Volontario dovrà essere riammesso.

Art. 14
(Provvedimenti disciplinari)

1. Il Consiglio Direttivo, oltre che nei casi di cui al precedente articolo, su proposta del Presidente dell'Organizzazione, per inosservanza delle norme previste dallo Statuto, dai Regolamenti, dai deliberati degli organi statutari, può deliberare, a seconda della gravità del caso e comunque dopo aver sentito il Volontario interessato, le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) sospensione temporanea fino ad un massimo di mesi sei (6);
 - d) sospensione temporanea oltre mesi sei (6); in tal caso l'Assemblea Generale dovrà adottare apposita deliberazione di conferma del provvedimento, nella prima seduta utile.

Art. 15 (Ricorsi a provvedimenti)

1. Il Volontario aderente sottoposto a provvedimenti di cui all'articolo precedente ha diritto di ricorrere, entro sessanta (60) giorni dalla notifica dello stesso, facendo pervenire scritti difensivi ed eventualmente chiedere di essere sentito dal Presidente per esporre le proprie ragioni, al fine di ottenere la revoca del provvedimento.
2. Il Presidente dell'Organizzazione sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondate le motivazioni del ricorrente, determina con proprio atto la revoca del provvedimento o, in caso contrario, dispone il rigetto del ricorso dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
3. Qualora la richiesta di revoca del provvedimento non sia accolta, il Volontario ha diritto di chiedere la costituzione del Collegio arbitrale per dirimere la controversia.
4. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri:
 - a) un componente nominato dal Volontario;
 - b) un componente nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo;
 - c) un componente nominato di comune accordo tra i primi due.
5. Il Collegio arbitrale dovrà nominare al proprio interno il Presidente dello stesso.
6. Il Collegio arbitrale decide a maggioranza individuando le eventuali responsabilità in relazione ai fatti contestati e, se ritiene fondate le motivazioni del Volontario, ingiunge al Presidente del Consiglio Direttivo la revoca del provvedimento disciplinare adottato.
7. Il Volontario sottoposto a provvedimento disciplinare, in caso di rigetto del ricorso, può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei (6) mesi dal giorno in cui gli è stato notificato il provvedimento.

TITOLO IV ORGANI STATUTARI

Art. 16 (Organi dell'Organizzazione)

1. Gli organi statutari dell'Organizzazione sono:
 - a) l'Assemblea Generale dei Volontari;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Revisore dei conti (eventuale).

2. I componenti degli organi statutari di cui al comma precedente, lettere b), c), e d) restano in carica quattro anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti.
3. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l'eventuale Revisore dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 17 (L'Assemblea Generale)

1. L'Assemblea Generale è composta dai Volontari regolarmente iscritti da almeno trenta (30) giorni entro la data di svolgimento della stessa.
2. L'Assemblea Generale deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per:
 - a) l'approvazione del Bilancio Consuntivo;
 - b) l'approvazione del Bilancio di Previsione, degli indirizzi ed i programmi generali dell'Organizzazione.
3. L'Assemblea Generale potrà altresì essere convocata in sessione straordinaria per:
 - a) deliberare le modifiche dello Statuto;
 - b) deliberare le modifiche del Regolamento Generale;
 - c) deliberare lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio;
 - d) deliberare su ogni altro argomento che sarà ad essa sottoposto.
4. L'Assemblea Generale sarà altresì convocata ogni quattro anni (4) con il compito di:
 - a) eleggere, determinandone il numero, i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere, eventualmente, il Revisore dei conti;
5. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Volontari; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.
6. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i Volontari.

Art. 18 (Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione politica - amministrativa dell'Organizzazione e svolge la funzione di coordinamento della stessa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea ogni quattro (4) anni, nel numero minimo di tre (3) sino ad un numero massimo di cinque (5).
3. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) eleggere tra i propri membri il Presidente;
 - b) eleggere tra i propri membri il Vice Presidente;
 - c) nominare il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario;
 - d) nominare il Cassiere;
 - e) nominare, eventualmente, un Presidente Onorario;
 - f) attribuire eventuali incarichi di settore;
 - g) applicare le decisioni dell'Assemblea Generale dei Volontari;
 - h) approvare la proposta del Bilancio Consuntivo, del Bilancio Preventivo e del programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Volontari;

- i) verificare l'effettivo funzionamento delle eventuali strutture periferiche dell'Organizzazione.
- 4. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
- 5. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente.
- 6. In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualità di Volontario di membri del Consiglio Direttivo, essi devono essere sostituiti con i primi dei non eletti. Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio. In caso di decadenza contemporanea per qualsiasi motivo di un numero di consiglieri superiore alla metà, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Generale per indire nuove elezioni.

Art. 19 (Il Presidente)

- 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Organizzazione, ne esercita il coordinamento politico, sottoscrive atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi statutari e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa.
- 2. Il Presidente dell'Organizzazione presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, ne convoca le sedute e ne predispone l'ordine del giorno.
- 3. Il Presidente con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento, pena la decadenza dello stesso.
- 4. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente anticipatamente al termine del mandato, il Consiglio Direttivo nominerà uno dei suoi membri per ricoprire la carica vacante.

Art. 20 (Il Vice Presidente)

- 1. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporanei o su delega motivata assumendone temporaneamente le funzioni.

Art. 21 (Il Segretario)

- 1. Il Segretario dell'Organizzazione è nominato dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere in possesso di adeguate professionalità, ha il compito di:
 - a) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - b) redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
 - c) curare la corrispondenza e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
 - d) curare la tenuta e l'aggiornamento del libro Volontari e del registro dei Volontari;
 - e) conservare agli atti i verbali delle sedute degli organi statutari.
- 2. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario le funzioni saranno svolte dal Vice Segretario.

Art. 22
(Il Cassiere)

1. Il Cassiere dell'Organizzazione è nominato dal Consiglio Direttivo, ferme restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione contabile dell'Organizzazione, della tenuta dei relativi registri, della registrazione delle scritture e della predisposizione delle bozze del Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre inizialmente all'approvazione del Consiglio Direttivo ed in seguito all'Assemblea Generale dei Volontari per l'adozione nei termini previsti dal presente Statuto.
2. Il Cassiere provvede al pagamento delle spese, all'incasso delle entrate e gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa, provvede altresì ai rimborsi delle spese anticipate dai Volontari o dai componenti del Consiglio Direttivo e regolarmente documentate secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 23
(Il Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti è un organo statutario di controllo economico – finanziario dell'Organizzazione, ai sensi dell'art. 31, 2 del D.Lgs n. 117/2017, è eletto dall'Assemblea Generale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, anche fra persone estranee all'Organizzazione, ed ha il compito di:
 - a) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del Bilancio Consuntivo alle scritture contabili e redigere annualmente una relazione da allegare allo stesso, da sottoporre all'Assemblea Generale;
 - b) controllare ed esprimere pareri di legittimità sugli atti di natura contabile e patrimoniale dell'Organizzazione;
 - c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Volontariale.

Il revisore dei conti sarà nominato nel momento che sopraggiunga una delle seguenti situazioni:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità;
- d) quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

2. Il componente dell'Organo di controllo economico – finanziario può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, ha facoltà di chiedere agli amministratori chiarimenti sull'andamento della gestione o su determinati affari.
3. Il Revisore dei conti non dovrà essere componente del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione ed ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea Generale.

Art. 24
(Gratuità delle cariche statutarie)

1. Le cariche statutarie, ad eccezione di quella dell'eventuale Revisore dei conti, sono ricoperte a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l'espletamento della stessa, secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 25
(Convocazione degli organi statutari)

1. La convocazione degli organi statutari, in armonia con i principi di trasparenza, deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.
2. Le convocazioni dell'Assemblea Generale devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato con lettera raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail, whatsapp o pec) da recapitarsi ai Volontari aderenti almeno quindici (15) giorni prima della data dell'adunanza contenente ordine del giorno, luogo, data e orario per la prima e la seconda convocazione; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail, whatsapp o pec) da recapitarsi ai membri almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale.
4. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti.

Art. 26

(Validità delle deliberazioni degli organi statutari)

1. Le deliberazioni adottate dagli organi statutari per essere valide, di norma, devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di consensi la deliberazione non è adottata, nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
2. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
3. L'Assemblea Generale dei Volontari è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro (24) ore dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Volontari intervenuti.
4. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo o del Revisore dei conti e per i punti di cui al precedente art. 17, comma 3 è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei Volontari ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio ed in seconda convocazione il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza personale della maggioranza dei componenti.
6. Il voto per l'elezione degli organi statutari ed ogni qualvolta si tratti di persone deve avvenire a scrutinio segreto.

Art. 27

(Decadenza dagli organi dell'Organizzazione)

1. I componenti degli organi dell'Organizzazione decadono dalla carica, nei seguenti casi:
 - a) quando intervengono a discussioni o deliberazioni o prendono parte ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti fino al quarto grado, od affini fino al terzo, o interessi di enti, associazioni o Società di cui avessero la rappresentanza;
 - b) quando, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio Direttivo;

- c) quando subordinano, in tutto o in parte, l'attività, l'assistenza ed il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo ed in qualsiasi senso la religione, la politica di partito o l'esercizio dei diritti civili o politici.

Art. 28

(Revoca degli amministratori o del Revisore dei conti)

1. La revoca di uno o più consiglieri o dell'eventuale Revisore dei conti per gravi violazioni delle norme previste dal presente Statuto o dalle leggi vigenti è disposta dall'Assemblea Generale dei Volontari, convocata in sessione straordinaria.

Art. 29

(Rinnovo degli organi statutari)

1. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, provvederà a convocare l'Assemblea Generale dei Volontari per eleggere i nuovi organi statutari entro la scadenza prevista.
2. La procedura per il rinnovo degli organi dell'Organizzazione è disciplinata dal Regolamento Generale.

TITOLO V

GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 30

(Patrimonio dell'Organizzazione)

1. Il patrimonio dell'Organizzazione che non può essere mai ripartito fra i Volontari, è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili;
 - b) titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni o lasciti testamentari, purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 31

(Fonti di finanziamento)

1. Le fonti di finanziamento dell'Organizzazione destinate al raggiungimento degli scopi statutari sono:
 - a) Donazioni dei volontari;
 - b) contributi di privati;
 - c) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e) contributi di organismi internazionali;
 - f) donazioni e lasciti testamentari;
 - g) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 32

(Esercizio finanziario e bilancio)

1. L'esercizio finanziario si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati entro il mese di aprile di ogni anno.

3. La gestione contabile dell'Organizzazione è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità fermo restando l'esatto e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.
4. L'Organizzazione deve impiegare l'eventuale avanzo di amministrazione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa.

TITOLO VI

SEZIONI DECENTRATE

Art. 33

(Costituzione e funzionamento)

1. Le Sezioni decentrate, previste al precedente art. 5, costituiscono parte integrante dell'Organizzazione e sono soggette al presente Statuto, al Regolamento Generale ed agli eventuali Regolamenti di gestione.
2. I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento delle Sezioni decentrate vengono assegnati con deliberazione del Consiglio Direttivo, accogliendo eventuali indicazioni espresse dal donatore; le Sezioni non possono avere patrimonio proprio.

TITOLO VII

SIMBOLO DELL'ORGANIZZAZIONE ED ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI

Art. 34

(Simbolo dell'Organizzazione)

1. Il simbolo dell'Organizzazione è costituito dal disegno di un Kolibrì stilizzato che trasporta un secchio di acqua rosso su fondo bianco al centro di un cerchio e sulla circonferenza una scritta in rosso "Volontari Antincendio Boschivo Protezione Civile Bogliasco Kolibrì".

Art. 35

(Adesioni ad organizzazioni ed accordi)

1. L'Organizzazione (O.D.V.), aderisce al Coordinamento Provinciale Protezione Civile di Genova.
2. Il Consiglio Direttivo può deliberare di aderire altresì ad altre organizzazioni di cui condivide le finalità, stipulare convenzioni, accordi di cooperazione con Enti, Associazioni

od organizzazioni, tranne quelli di fusione o incorporazione che devono essere deliberati dall'Assemblea Generale convocata in sessione straordinaria.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

(Scioglimento dell'Organizzazione)

1. Lo scioglimento dell'Organizzazione può essere deliberato, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, solo da un'Assemblea Generale appositamente convocata, in sessione straordinaria; in tal caso il patrimonio dell'Organizzazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti del Terzo Settore, aventi finalità analoghe e comunque, secondo le modalità stabilite dal art. 9 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 37

(Norme finali)

1. Con l'approvazione delle modifiche al presente Statuto si intendono abrogate le norme del precedente testo.
2. Copie del presente Statuto e del Regolamento Generale dovranno essere esposte, in via permanente, all'Albo della sede dell'Organizzazione, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento Generale approvato secondo le norme statutarie, al fine di avere una migliore gestione di specifici rapporti Associativi o attività, del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibile, del Codice Civile.

Art. 38

(Norma transitoria)

1. Con l'approvazione delle modifiche al presente Statuto, qualora il componente dell'organo di controllo economico - finanziario, di cui al precedente art. 23 non abbia i requisiti previsti all'art. 30 comma 5 del D.Lgs n. 117/2017, decade.

Note

- Statuto approvato con delibera dell'Assemblea dei Volontari fondatori tenutasi in Bogliasco (Ge) il 30 settembre 2020;
- Statuto modificato approvato con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Volontari tenutasi in Bogliasco (Ge) il 07 ottobre 2020;



IL PRESIDENTE
CRISTINO BARTOLOMEO
Bartolomeo

AGENZIA DELL'ENTATE
UFFICIO DI GENOVA 1
2 DIC. 2020

4943 serie 3
allegato
OPERATORE
(Maria Grazia ARCECA)